



SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.
39 DEL 24.04.2018.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI VENDITA "PENSILINA" PRESSO L'INTERPORTO DI INDICATORE

COMUNE DI AREZZO

**Ufficio programmazione
e sviluppo economico del territorio**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI
VENDITA "PENSILINA" PRESSO L'INTERPORTO DI
INDICATORE**

Testo deliberato dal Consiglio Comunale con atto n° 39 del 24.04.2018.

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 - Gestione della pensilina
- Art. 3 - Servizi di mercato
- Art. 4 - Vigilanza
- Art. 5 - Servizio di facchinaggio
- Art. 6 - Tariffe
- Art. 7 - Operatori di mercato
- Art. 8 - Accesso alla struttura
- Art. 9 - Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente
- Art. 10 - Assegnazione delle aree di vendita e modalità di avvio dell'attività
- Art. 11 - Gestione dei punti di vendita
- Art. 12 - Uso dei posteggi
- Art. 13 - Termine e revoca delle assegnazioni
- Art. 14 - Calendari ed orari
- Art. 15 - Divieti e norme da osservarsi all'interno della pensilina
- Art. 16 - Norme di commercializzazione
- Art. 17 - Operazioni e norme di vendita
- Art. 18 - Provvedimenti disciplinari e amministrativi
- Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 1 Definizione

1. Presso l'Interporto di Arezzo in Loc. Indicatore, all'interno del Macrolotto 2 e in adiacenza al Centro Agroalimentare, è individuata un'area adibita a pensilina, gestita dal Comune di Arezzo, per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti agricoli da parte di produttori agricoli, come specificato al successivo art. 7.

2. Agli effetti del presente regolamento, per vendita all'ingrosso si intende l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande di cui al successivo art. 7.

Art. 2 Gestione della pensilina

1. Il Comune di Arezzo gestirà l'area adibita a pensilina in forma diretta o **affidandola in gestione, mediante apposita convezione, a “imprenditore agricolo”, così come definito ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228.**

2. L'attività di controllo e verifica anche di carattere contabile della struttura è assegnata al Servizio Suap e Sviluppo Economico.

Art. 3 Servizi di mercato

1. L'area adibita a pensilina è dotata di tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione, al fine di contenere i costi di distribuzione e di agevolare l'accesso diretto dei produttori al mercato.

Art. 4 Vigilanza

1. Al servizio di vigilanza igienico - sanitaria ed all'accertamento dei requisiti dei prodotti ammessi alla vendita, sia freschi che trasformati o comunque conservati, nonché alla verifica della loro commestibilità anche in relazione ai presidi sanitari con i quali fossero stati precedentemente trattati, provvede, sulla base delle norme vigenti, la ASL competente per territorio.

2. All'accertamento del rispetto delle altre diverse disposizioni contenute nel presente regolamento e delle altre disposizioni qui richiamate provvedono gli organi di polizia.

Art. 5

Servizio di facchinaggio

1. Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi di cui sono assegnatari e limitatamente alle merci destinate alla vendita, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione o attraverso apposita ditta esterna.

2. Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo dei propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci acquistate, o avvalersi del servizio messo a disposizione dal venditore.

Art. 6

Tariffe

1. Le tariffe dei vari posteggi della pensilina sono deliberate dall'Amministrazione comunale ed approvate nei modi di legge.

2. Il pagamento delle tariffe relative ai posteggi e alle occupazioni di aree deve essere effettuato anticipatamente.

3. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chiunque pagamenti in misura superiore a quella stabilita nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di servizi effettivamente resi.

4. Le tariffe devono essere esposte in luoghi adatti e comunque nell'area "Pensilina", in modo che gli operatori possano prenderne visione.

Art. 7

Operatori di mercato

Sono ammessi ad operare nel mercato:

a) VENDITORI, purchè dotati di partita iva:

- 1) i produttori agricoli singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi;
- 2) i consorzi e le cooperative di produttori agricoli, cooperative sociali e associazioni impegnate nell'agricoltura sociale come previsto dalla normativa in materia;
- 3) le organizzazioni di produttori agricoli di cui alla legge 27.7.67 n° 622;

4) le imprese agricole che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei propri prodotti;

b) ACQUIRENTI

1) i commercianti all'ingrosso;

2) i commercianti al minuto;

3) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto;

4) le comunità, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo e i loro consorzi;

5) i gruppi di acquisto, anche solidali, i loro consorzi ed associazioni regolarmente costituiti.

E' fatto espresso divieto di vendita ai privati cittadini.

Art. 8

Accesso alla struttura

1. Per l'accesso alla struttura verrà rilasciato a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 7, apposita tessera da cui risulti:

a) le generalità del titolare;

b) il titolo di ammissione al mercato;

c) il periodo di validità;

Art. 9

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

1. I produttori, singoli o associati, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di collaboratori familiari o di persone dipendenti dalla azienda.

2. Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere in regola con la normativa vigente in materia sanitaria.

Art. 10

Assegnazione delle aree di vendita e modalità di avvio dell'attività

1. I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Amministrazione comunale o **Gestore Affidatario**, mediante concessione, agli

operatori di cui al punto A) dell'art. 7 su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da apposito avviso e corredata dai documenti prescritti.

2. Non possono essere richiesti più di due posteggi per concessionario.

3. L'Amministrazione comunale o **Gestore Affidatario**, nell'assegnazione dei posteggi di vendita, garantisce, in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili e a parità di condizione, priorità alle organizzazioni dei produttori associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi.

4. L'Amministrazione comunale o **Gestore Affidatario**, tiene conto dei seguenti criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi di vendita:

1) Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) Anzianità acquisita nel mercato. In particolare vengono assegnati:

- punti 40 per un numero di presenze superiore a 1000;
- punti 30 per un numero di presenze comprese tra 750 e 1000
- punti 20 per un numero di presenze comprese tra 500 e 750
- punti 10 per un numero di presenze comprese tra 250 e 500
- punti 5 per un numero di presenze comprese tra 0 e 250

5. Le concessioni non potranno avere una durata superiore a nove anni ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data d'inizio.

L'Amministrazione comunale o **Gestore Affidatario**, riserverà n. 2 posti a favore di imprese giovanili e ulteriori 2 posti a favore di imprese in possesso di certificazione di eco-sostenibilità del processo produttivo come previsto dalle normative vigenti. Nel caso di più richieste rispetto alla disponibilità dei posti riservati si applicano i criteri di cui al precedente punto 4. In caso di non assegnazione dei suddetti posteggi riservati, l'Amministrazione comunale o **Gestore Affidatario**, procederà ad assegnazioni temporanee, sempre con i criteri di cui al punto 4.

L'Amministrazione comunale o **Gestore Affidatario**, riserverà, altresì, 3 posti a favore delle cooperative sociali o alle associazioni impegnate nell'agricoltura sociale.

6. Per le concessioni novennali l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito, pari a sei mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Amministrazione comunale o **Gestore Affidatario**, per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà del Comune.

7. A seguito del rilascio della concessione e prima dell'inizio dell'attività di vendita, l'impresa dovrà presentare al SUAP apposita SCIA per la vendita e notifica sanitaria ai sensi del Reg.to CE 852/2004.

L'assegnazione di posteggi stagionali verrà effettuata sulla base dei criteri sopra indicati.

Art. 11 Gestione dei punti di vendita

1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona legittimata alla vendita.

2. E' comunque vietata ogni forma di cessione o subconcessione della gestione dei punti di vendita.

Art. 12 Uso dei posteggi

1. I posteggi debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire gli spazi preposti alla vendita a deposito di imballaggi vuoti ed al parcheggio degli autoveicoli.

2. Durante le ore di chiusura dell'area di vendita nessuno deve rimanere all'interno della pensilina.

3. Non è consentito installare negli spazi avuti in concessione impianti fissi di qualsiasi natura.

Art. 13 Termine e revoca delle assegnazioni

1. Le assegnazioni dei punti di vendita cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario;
- c) per fallimento o per scioglimento della società assegnataria;

2. L'assegnazione del punto di vendita è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nell'area pensilina;
- b) cessione totale o parziale del punto di vendita a terzi
- c) mancata introduzione dei quantitativi minimi annui di merce definiti in base ai quantitativi medi degli ultimi 2 anni;
- d) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina dell'area di vendita della pensilina e del Centro Agroalimentare nel suo complesso.

3. La revoca è dichiarata dall'Amministrazione comunale, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

4. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi debbono essere riconsegnati liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede all'eventuale sgombero a cura dell'Amministrazione comunale e a spese dell'assegnatario, che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al punto di vendita stesso. L'Amministrazione provvederà al recupero delle spese e degli eventuali danni arrecati alla struttura rivalendosi, in via principale, sull'importo versato dall'operatore a titolo di cauzione.

Art. 14 Calendari ed orari

1. I giorni e gli orari per le vendite sono stabiliti dall'Amministrazione comunale ed indicati in apposita ordinanza.

2. L'accesso dei venditori all'area della pensilina è consentito nei giorni ed orari stabiliti

Art. 15 Divieti e norme da osservarsi all'interno della pensilina

1. E' vietato sia nell'area della pensilina sia nelle sue dipendenze:

- a) attirare compratori con grida e schiamazzi;
- b) introdurre cani o altri animali;
- c) tutto ciò che possa turbare il normale svolgimento delle contrattazioni.
- d) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare comunque la circolazione;
- e) abbandonare derrate avariate o qualsiasi altro rifiuto
- f) accendere fuochi.

2. La circolazione, la sosta dei veicoli, il carico e lo scarico delle merci, nonché l'uso dei veicoli per il trasporto interno, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, sono regolati con apposito regolamento condominiale.

3. I veicoli dei compratori dovranno stazionare negli appositi spazi all'ingresso del mercato e potranno transitare solo per le operazioni di carico/scarico negli spazi consentiti.

4. Gli assegnatari debbono curare che i punti di vendita siano tenuti puliti e sgombri di rifiuti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura degli intestatari dei posteggi, in idonei sacchi e fatti confluire negli appositi cassonetti per il ritiro da parte del soggetto gestore del servizio.

Art. 16 Norme di commercializzazione

1. La vendita dei prodotti si effettua a peso netto, a numero o a collo, ai sensi della legge 5.8.1981 n° 441 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' vietato rivendere o cedere all'interno del mercato i prodotti ivi acquistati, ad esclusione delle cessioni in nome e per conto. Le cessioni di cui sopra debbono comunque essere effettuate durante lo svolgimento delle contrattazioni.

3. Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio, e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede comunitaria, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7.8.59 e successive modificazioni.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, la commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21.5.75 n° 46 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 17

Operazioni e norme di vendita

1. Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

3. La merce esposta in vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

4. Gli assegnatari dei punti di vendita possono avvalersi degli strumenti di pesatura messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o possono provvedere alla installazione di propri idonei strumenti di pesatura e curare che i medesimi siano sempre:

a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;

b) perfettamente regolati e verificati, secondo le vigenti disposizioni di legge, prima di essere adoperati;

c) bene in vista ai compratori.

5. Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto di vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 18

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

1. Indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale o dalle disposizioni legislative o regolamentari, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50.00 a € 250.00.

L'agente accertatore invia specifico rapporto e copia del verbale di accertata violazione alla Direzione competente che applica la sanzione accessoria graduata in relazione alle violazioni commesse:

- a) diffida scritta in caso di prima violazione;
- b) sospensione dell'operatore da ogni attività nel mercato da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 3 mesi in caso di reiterazione della violazione nel corso di un anno;
- c) revoca dell'autorizzazione nel caso si sia incorso per più di due volte in comportamenti difforni dalle disposizioni del presente regolamento.

E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.

Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 e inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 300,00.

2. Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono comminate, previa contestazione degli addebiti all'interessato, il quale, entro i venti giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni scritte. In merito alle stesse deciderà il dirigente responsabile del Servizio SUAP il quale, verificati gli addebiti contestati e le osservazioni dell'interessato, potrà annullare, ridurre o confermare le sanzioni.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione della deliberazione di approvazione sul sito dell'Amministrazione comunale.

